

AVVERTENZE IMPORTANTI RELATIVE AI RAPPORTI DI PROVA

Si invitano i Sig.ri Clienti a leggere con attenzione le seguenti norme, che regolano il rapporto fra la società Idrogeolab S.r.l. ed i suoi Clienti in tema di attestazione dei dati analitici. Il Cliente, contestualmente al ritiro del rapporto di prova, si dichiara edotto su quanto sotto riportato e con esso consenziente, salvo sue osservazioni scritte.

I. Rapporti di prova. Le analisi sono effettuate dalla società Idrogeolab S.r.l (di seguito denominata Società) con la massima cura e da tecnici esperti; alcune prove possono essere affidate a laboratori terzi qualificati. La Società risponde dei dati riportati sul Rapporto di prova esclusivamente nei confronti del soggetto che ha richiesto l'analisi (di seguito denominato Committente). Nessuna responsabilità, né obbligo di spiegazioni o di contraddittorio viene assunto nei confronti di terzi, a cui il Committente possa aver fornito l'analisi stessa. Sul rapporto di prova sono riportati i metodi di prova utilizzati dal laboratorio, su specifica richiesta del Committente la Società fornirà l'incertezza delle metodiche di analisi utilizzate. Quanto è riportato il valore dell'incertezza si intende l'incertezza estesa calcolata con un intervallo di confidenza del 95% e con un fattore di copertura $K=2$ se non diversamente specificato.

Il Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente senza autorizzazione scritta della Società.

Revisione del Rapporto di Prova: la revisione avviene mediante richiesta formale del cliente utilizzando il Modulo *M-7.2-8 Modulo Richiesta Revisione RDP* indicando le motivazioni della modifica richiesta, che gli originali, le copie cartacee e/o digitali verranno distrutte. La richiesta di modifica viene valutata ed eventualmente eseguita ed approvata dal Direttore tecnico. In caso di nuova emissione di rapporto di prova, nel nuovo documento saranno indicate le modifiche apportate rispetto alla versione precedente. Il cliente corrisponde al laboratorio il costo indicato sul modulo per la richiesta di revisione.

II. Ambito delle prove. Tutti i risultati analitici si riferiscono esclusivamente al campione recapitato nei Laboratori della Società. Nessuna estensione dei dati analitici a campioni più grossi o partite da cui il campione possa essere stato ricavato può essere avallata dalla Società, a meno che il campionamento sia stato effettuato da un tecnico della Società debitamente avvertito della necessità che il campione da lui prelevato debba essere rappresentativo di una determinata partita.

III. Conservazione dei campioni e dei rapporti di prova. I campioni non deperibili vengono conservati per un periodo di 15 giorni dal termine della prova salvo particolari richieste del Committente (i rifiuti tossici e nocivi vengono di norma restituiti al Committente, i campioni deperibili vengono smaltiti al termine della prova). Qualsiasi reclamo od osservazione relativa ai risultati analitici deve essere inderogabilmente fatta pervenire alla Società entro tale termine. Le copie dei rapporti di prova sono conservate per 5 anni dalla data di emissione.

IV. Giudizi I giudizi ai dati analitici hanno lo scopo di dare un orientamento al Committente relativamente ai dati ottenuti; in nessun caso essi devono intendersi come impegnativi per la Società.

V. Foro competente. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Alessandria